

Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto Sostegni



Nel comparto dell'editoria si applica lo speciale regime IVA di cui all'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell'imposta da parte di un unico soggetto passivo, l'editore. In altri termini, per il commercio di prodotti editoriali, l'IVA è dovuta esclusivamente dall'editore, per cui tutte le cessioni successive effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione di questi beni

sono “escluse” dal campo di applicazione dell’IVA e dunque dal meccanismo della rivalsa.

L’editore calcola l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti, secondo i seguenti due criteri alternativi:

- in base al numero delle copie effettivamente vendute, assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita;
- per ciascuna testata o titolo, tenendo conto del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa, e assumendo quale momento impositivo la consegna o la spedizione del bene.

Riguardo al settore dell’editoria libraria con [circolare n. 23 E del 24 luglio 2014 \(in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487\)](#) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per **libri si intende**: “tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Sono, quindi, da ritenere soggetti alla particolare disciplina anche le ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano, inoltre, nella categoria dei libri tutti gli estratti che, come è noto, sono costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riprodotte, di regola, un’opera dell’ingegno, a differenza della categoria dei *depliants*, degli opuscoli e simili, aventi, come sopra detto, funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Gli estratti, naturalmente, potranno usufruire del particolare regime a condizione che rechino anche l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui originano e **abbiano, altresì, un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti**. Sono esclusi dalla nozione di libri, ai fini che qui

interessano, analogamente a quanto si è in passato avuto occasione di precisare, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano oggettivamente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale”.

Determinazione dell'imposta con forfetizzazione della resa

Nella determinazione dell'IVA trova applicazione per la **cessioni di libri la forfetizzazione della resa nella misura del 70 per cento**. Per i predetti prodotti editoriali l'imposta si determina, per titolo, sulla base del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale, pari al 70 per cento per i libri, che rappresenta una forfetizzazione del numero delle copie rese dai rivenditori.

Ai fini della determinazione della imponibile rilevano tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori, escluse quelle esportate, cedute all'interno della UE, cedute a titolo di campione gratuito, purché riportino la relativa specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, la **consegna o la spedizione rilevano ai fini dell'individuazione del momento impositivo e dei conseguenti adempimenti contabili**. In proposito, giova richiamare la [circolare del 24 dicembre 1997, n. 328 \(par. 7.2.1 in "Finanza & Fisco" n. 1/98, pag. 52\)](#) secondo cui “il momento

impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza". Gli acconti eventualmente corrisposti all'editore, anteriormente alla consegna o spedizione, non sono, invece rilevanti ai fini dell'individuazione del momento impositivo.

Nel consegue, come puntualizzato dall'Agenzia delle entrate, nella [risposta a interpello n. 438 del 24 giugno 2021](#) che i libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, **non rilevano nel calcolo con il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo**. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, **ma solo immagazzinati, non rilevano per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA** introdotto dall'articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. "*Cfp Covid-19 Decreto Sostegni*", posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva "...l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi...".

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 24 giugno 2021](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DL "SOSTEGNI" – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Calcolo del contributo – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Editore di libri – Applicazione dell'imposta con forfettizzazione della resa – Copie stampate e stoccate in magazzino – Non rilevanza nel calcolo con il metodo della resa forfettaria – ragioni – Mancata verifica del momento impositivo IVA – Irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del "*Cfp Covid-19 Decreto Sostegni*" – Art. 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – [Provvedimento del](#)

Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021,
prot. RU n. 77923/2021 – Art. 74, primo comma, lett. c), del
DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 02/09/1993